



1152
15/07/2025

STATUTO COMITATO ANDOS ODV DI UDINE



Titolo I Disposizioni generali

Art. 1

Denominazione – Sede – Data di costituzione – Durata

- 1.1 È costituito un Ente del Terzo settore denominato “Comitato ANDOS ODV di Udine”, di seguito indicato anche come “Comitato”, “Ente”, “Associazione” od “organizzazione”.
- 1.2 Il Comitato è disciplinato dal presente Statuto, condivide l'art. 4 dello Statuto Nazionale dell'ANDOS Nazionale di cui persegue le finalità, è un Ente del Terzo settore e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017 (“Codice del Terzo Settore – CTS”), e dei principi generali dell'Ordinamento Giuridico.
- 1.3 A seguito dell'iscrizione nella sezione ODV del Registro unico nazionale del Terzo settore e per la durata della stessa, l'Associazione inserisce nella denominazione sociale l'acronimo “ODV” o la denominazione estesa “Organizzazione Di Volontariato”. L'acronimo “ODV” e la denominazione “Organizzazione Di Volontariato” potranno essere usati e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo se l'Associazione è iscritta nella sezione “Organizzazioni Di Volontariato” del Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS).
- 1.4 L'organizzazione di volontariato è costituita a tempo indeterminato a partire dal 1987, ai sensi dell'art.48, comma 1, del D. Lgs. citato, in riferimento agli art. 32, 33 e 34 del medesimo D.Lgs. Il Comitato si estingue secondo le modalità previste dall'art. 27 c.c. qualora il patrimonio diventi insufficiente al conseguimento degli scopi statuari, nonché per le altre cause di cui al medesimo art. 27.
- 1.5 L'Associazione ha sede legale ed operativa in Udine (UD), Via Diaz 60, C.A.P. 33100. L'eventuale successivo cambio di sede, all'interno dello stesso Comune, non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votato dall'assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.
- 1.6 La costituzione del Comitato è sottoposta e subordinata al riconoscimento del Consiglio Direttivo Nazionale, previo accertamento della idoneità della struttura e del perseguimento dei fini dell'Associazione Nazionale.
- 1.7 L'Ente rappresenta organizzazione autonoma locale riconosciuta e affiliata all'Associazione Nazionale Donne Operate al Seno - A.N.D.O.S.- "Organizzazione non lucrativa di Utilità Sociale, in forma abbreviata “A.N.D.O.S. Nazionale”, con la quale coordina la propria attività anche in relazione a quelle di carattere nazionale.
- 1.8 L'Associazione è iscritta quale Socio ordinario ad A.N.D.O.S. Nazionale.
- 1.9 Il Comitato opera nel territorio della repubblica Italiana e prevalentemente nel territorio di Udine; potrà, altresì, svolgere le attività indicate nello Statuto al di fuori del territorio sopra individuato, purché l'attività sia effettuata in pieno coordinamento con altri Comitati aderenti ad ANDOS Nazionale eventualmente operanti nello stesso territorio, previo assenso del Coordinatore Nazionale o dei suoi delegati.



Art. 2 Statuto

2.1 Il Comitato ANDOS ODV di Udine è disciplinato dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2.2 Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

2.3 Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 3 Forma Giuridica – Carattere associativo – Principi ispiratori

3.1 Il comitato ANDOS ODV di Udine è costituito in forma di associazione non riconosciuta.

3.2 L'Associazione è estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro, intende perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è fondata sulla cultura e pratica del dono quali espressioni di partecipazione, solidarietà e pluralismo ai sensi dell'art. 2, comma 1, CTS. Si ispira altresì ai principi della L. 106/2016, art. 1, comma 1 e D. Lgs 117/2017, art. 12. Si adegua ed adempie infine alle previsioni normative della L.R. 09.11.2012, n. 23 SS.MM.II. ("Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale").

Art. 4 Finalità e attività

4.1 Il Comitato è finalizzato allo studio, all'informazione, alla sensibilizzazione individuale e sociale in ordine ai problemi connessi alla salute della donna con particolare attenzione ai tumori sulla mammella.

4.2 A tale scopo, l'Ente opera per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, CTS:

- Lettera a) - interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1e2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modifiche, interventi, servizi e prestazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112 e successive modifiche;
- Lettera b) - interventi e prestazioni sanitarie;
- Lettera c) - prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modifiche;
- Lettera d) - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- Lettera h) - ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- Lettera t) - organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- Lettera w) - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4.3 In particolare, il Comitato si propone di:

- Riunire in libera Associazione le persone che hanno subito un intervento al seno insieme a quanti intendono collaborare alla loro assistenza e al loro reinserimento nella società e negli ambiti di lavoro (medici, psicologi, terapisti della riabilitazione, istruttori di ginnastica, nuoto, altri sport, infermieri, volontari, consulenti legali);
- Portare aiuto morale e materiale a tutti coloro presso i quali l'Associazione potrà intervenire anche mediante lo svolgimento di attività di volontariato ed opere di umana solidarietà, assistenza sociale, beneficenza;
- Svolgere attività di formazione, informazione e prevenzione sui problemi attinenti al cancro mammario nei confronti di medici, personale infermieristico, volontari e pazienti affinché possa essere conseguito il pieno successo terapeutico insieme a quello funzionale e rieducativo;
- Svolgere attività di formazione, informazione e volontariato per l'assistenza delle donne che hanno subito una patologia connessa alla fase pre e post operatoria;
- Svolgere ogni iniziativa, per proprio conto o congiuntamente con le altre istituzioni, valida a favorire sotto il profilo fisico, psicologico, umano e sociale, una completa ripresa della donna operata al seno;
- Organizzare, in collaborazione con le strutture esistenti, una capillare campagna di educazione sanitaria, sociale e di divulgazione a tutti i livelli;
- Promuovere e sviluppare ogni iniziativa che valga a potenziare l'attività dell'Associazione soprattutto nel campo della ricerca e della formazione e aggiornamento professionale;
- Promuovere e organizzare delle attività a carattere sportivo, per migliorare l'aspetto motivazionale facendo ritrovare alla donna oncologica la fiducia in sé stessa, incrementando le proprie potenzialità nel contesto relazionale, soddisfacendo esigenze terapeutiche proprie con necessità di recupero fisiologico e psicologico;
- Svolgere informazione e sensibilizzazione sul tema della violenza di genere, che comprende tutte le forme di violenza fisica, psicologica, sessuale o economica, esercitate su una persona in quanto donna.

4.4 Per lo svolgimento delle sue attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati (o aderenti agli enti associati) ed operando con un apporto originale per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale come definite ai punti precedenti, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali ai sensi dell'art. 2, comma 1, CTS.

4.5 Per le attività di interesse generale prestate, il Comitato può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

4.6 L'Organizzazione potrà altresì svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che queste siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale medesime, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS. LA loro individuazione compete all'Organo di Amministrazione, che ne documenta il carattere secondario e strumentale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

4.7 L'Associazione può infine realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 117/2017 e norme di attuazione.

Art. 5

Promozione del volontariato fra i giovani

5.1 Il Comitato promuove la cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell'ambito delle strutture e delle attività scolastiche, universitarie ed extrauniversitarie, valorizzando le diverse esperienze ed espressioni di volontariato, anche attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato e di altri enti del Terzo settore, nelle attività di sensibilizzazione e di promozione.

5.2 L'Associazione riconosce, nei limiti previsti dalla normativa vigente, crediti formativi a favore degli studenti che abbiano svolto attività di volontariato certificate presso organizzazioni di volontariato o in altri enti del Terzo settore rilevanti per la crescita professionale e per il curriculum degli studenti.

Titolo II

Risorse – Divieto di distribuzione di utili o avanzi di gestione – Bilancio di esercizio

Art. 6

Apporto del volontariato

6.1 Per la gestione delle sue attività, l'Organizzazione privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni volontarie, personali, libere, spontanee e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti dei propri associati. Ai sensi dell'Art. 17, comma 6, CTS, non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

6.2 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Organizzazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

6.3 È previsto il reclutamento per compiti operativi di volontari (donne operate al seno e non e figure professionali) che vengono avviate all'attività del Comitato.

6.4 I volontari sono inseriti in un corso di formazione con partecipazione ed incontri di aggiornamento per formazione permanente, tenuto a cura di ANDOS Nazionale.

6.5 L'attività di volontariato è prestata in modo personale, libero, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

6.6 Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea, anche con i criteri di cui all'articolo 17 commi 3 e 4 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

6.7 Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

6.8 L'Organizzazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

6.9 Tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

6.10 L'associazione potrà avvalersi anche di operatori volontari di servizio civile universale di cui al D.LGS. 40/2017 e successive modificazioni o integrazioni, nonché degli Operatori Volontari del Servizio civile di cui a specifiche norme della Regione Autonoma Friuli Venezia-Giulia.

Art. 7 Lavoratori

7.1 L'Organizzazione può avvalersi di personale retribuito, secondo quanto previsto dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

7.2 I rapporti tra l'Organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Art. 8 Patrimonio ed entrate

8.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- A) da beni mobili, immobili o mobili registrati che diverranno di sua proprietà;
- B) Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- C) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio ed effettuati da terzi o da associati, accettate dal consiglio direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione. Qualora si tratti di lasciti testamentari, essi sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione del consiglio direttivo, dal presidente, il quale compie i relativi atti giuridici;

8.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- A) dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
- B) da contributi, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti, derivanti da organismi internazionali, dallo Stato, da amministrazioni pubbliche, da enti locali, da istituti di credito e da altre persone fisiche e/o giuridiche;
- C) Da donazioni, lasciti testamentari ed altre erogazioni liberali non vincolati dall'incremento del patrimonio, effettuate in conformità a quanto previsto al punto C) del comma precedente;
- D) DA rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- E) da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge;
- F) Da proventi derivanti da raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa;
- G) Da ogni altra entrata espressamente prevista dalla legge.

8.3 i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'associazione e consultabile da tutti gli aderenti.



Art. 9
Divieto di distribuzione di utili
o avanzi di gestione

9.1 Le risorse economiche dell'Associazione, come definite al precedente articolo, sono utilizzate per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

9.2 È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

9.3 In ogni caso, si considerano distribuzione indiretta di utili le circostanze previste dall'articolo 8 comma 3 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 10
Bilancio consuntivo e preventivo

10.1 Gli esercizi sociali vanno dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

10.2 Entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio Direttivo deve presentare il bilancio (o rendiconto) dell'esercizio decorso. Tale rendiconto insieme alla relazione illustrativa e alla relazione dell'Organo di Controllo (se istituito) viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci convocata in via ordinaria, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e depositato presso il registro unico del terzo settore entro il 30 giugno.

10.3 Il bilancio (o rendiconto) d'esercizio deve essere depositato presso la sede del Comitato e può essere consultato da ogni membro dell'Associazione.

10.4 Il bilancio (o rendiconto) d'esercizio, predisposto in conformità alla normativa vigente e alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 e successive modificazioni, deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione. Esso è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. La relazione al bilancio, o la relazione di missione, devono inoltre documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 4.6 del presente statuto. Si osservano inoltre le prescrizioni in tema di attività di raccolta fondi previste dalla normativa vigente.

10.5 Ai sensi dell'Articolo 21 del codice civile, gli associati che siano anche amministratori non possono partecipare alle deliberazioni di approvazione dei bilanci o rendiconti

10.6 Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto inoltre il bilancio sociale, secondo quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa, secondo le linee guida approvate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019 e successive modificazioni.

10.7 Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117.



Titolo III Associati

Art. 11

Ammissione e categorie di aderenti

11.1 Al Comitato ANDOS ODV di Udine possono associarsi tutte le persone, senza distinzione di sesso, età, razza, religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'associazione.

11.2 Il Comitato prevede diverse categorie di soci:

- A) Soci ordinari: Fanno parte di questa categoria i richiedenti persone fisiche o enti che condividono le finalità del Comitato e presentando domanda di ingresso, vengono accettati dal Consiglio Direttivo del Comitato medesimo. Qualora trattasi di Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, il loro numero non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato aderenti;
- B) Soci sostenitori: Il Consiglio Direttivo può conferire la presente qualifica a chiunque ha sostenuto economicamente l'attività del Comitato condividendone le finalità;
- C) Socio onorario: Questa qualifica è concessa dal Consiglio Direttivo a enti o persone fisiche che attraverso la loro opera abbiano reso al Comitato particolari servizi o si siano distinti particolarmente per il proprio operato.

11.3 L'ammissione dei soci ordinari viene deliberata dall'organo di amministrazione previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, ed ha effetto all'atto del versamento della quota sociale: la deliberazione viene comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

11.4 L'eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all'aspirante rifiutato entro sessanta giorni. Egli potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l'Assemblea Ordinaria.

11.5 La qualità di aderente non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

Art. 12

Diritti degli associati

12.1 Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

12.2 Tutti gli associati, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'assemblea, di essere eletti negli organi dell'associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio. Essi hanno altresì il diritto di esaminare i libri associativi tramite presa visione direttamente presso la sede dell'associazione.

12.3 Tutti gli associati hanno altresì i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto.

12.4 Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall'assemblea. A tal fine, le spese sostenute dagli associati possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 purché non superino l'importo di € 10.00 giornalieri e di € 150.00 mensili, e l'Organo sociale deliberi sulle tipologie di spese per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Art. 13
Doveri degli associati

- 13.1 Gli associati devono svolgere l'attività a favore dell'associazione senza fini di lucro.
- 13.2 Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito.
- 13.3 Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.
- 13.4 Gli associati si impegnano, altresì, al versamento di un contributo annuale ed a partecipare alle spese, almeno per l'importo che sarà determinato annualmente dall'assemblea, su proposta dell'organo di amministrazione.
- 13.5 Il comportamento verso gli altri associati, e nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.

Art. 14
Durata del periodo di contribuzione

- 14.1 I contributi annuali devono essere versati, in unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni anno.
- 14.2 Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.
- 14.3 Le somme versate per le quote annuali non sono rimborsabili in nessun caso, né sono rivalutabili o trasmissibili a qualsivoglia titolo.

Art. 15
Perdita della qualità di associato

- 15.1 La qualità di associato si perde per decesso (scioglimento se trattasi di persona giuridica), dimissioni o esclusione.
- 15.2 Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'associazione dando opportuna comunicazione scritta.
- 15.3 L'associato che non abbia versato la quota associativa, che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni dell'organo di amministrazione, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'associazione, può essere escluso dall'associazione con deliberazione motivata dell'organo di amministrazione.
- 15.4 Il socio escluso potrà proporre ricorso avverso la deliberazione motivata di cui al comma precedente all'Assemblea dei soci facendone richiesta a mezzo lettera raccomandata o Posta Elettronica certificata, inviata al Presidente, entro trenta gg. dal ricevimento del provvedimento di esclusione.



Titolo IV Organi dell'Associazione

Art. 16 Organi

16.1 Sono organi dell'associazione:

- A) l'assemblea;
- B) l'organo di amministrazione;
- C) l'organo di controllo (se istituito);
- D) Il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti (se istituito).

16.2 Le cariche sociali, ad eccezione dell'Organo di Controllo e del Soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti, sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'Associazione.

Art. 17 Composizione dell'assemblea

17.1 L'assemblea è l'Organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci in carica purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione; si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale. Le sue deliberazioni, purché assunte in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti gli associati, ancorché assenti, dissenzienti od astenuti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.

17.2 All'assemblea ogni avente diritto deve presenziare personalmente. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino a un massimo di tre associati. Si applicano i commi 4 e 5 dell'art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

Art. 18 Convocazione, svolgimento e verbalizzazione dell'assemblea

18.1 L'assemblea si riunisce su convocazione del presidente ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

18.2 Il presidente convoca l'assemblea con avviso scritto, anche per via elettronica, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da inviarsi a ciascun associato almeno 20 (venti) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea

18.3 L'Assemblea si svolge, di regola, presso la sede legale dell'Organizzazione. Può altresì essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

18.4 L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro il 30 aprile.

18.5 L'assemblea deve essere inoltre convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'associazione, al fine di eleggere i nuovi organi. Se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale, ai sensi dell'art. 20 C.C.

18.6 L'assemblea può essere altresì convocata ogni qualvolta l'Organo di amministrazione lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/10 (un decimo) dei soci, fissandone anche i punti all'ordine del giorno. In questo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a

quello della richiesta; la convocazione dovrà essere recapitata ai soci, anche per via elettronica, almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.

18.7 L'Assemblea è comunque validamente costituita ed atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i membri dell'Organo amministrativo e tutti i membri dell'Organo di controllo, se nominato.

18.8 L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione ovvero, in caso di sua assenza, da persona designata dall'assemblea stessa.

18.9 Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano; le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.

18.10 Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o in caso di sua assenza da un componente dell'assemblea e sottoscritto da chi lo redige e dal presidente. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia e deve essere conservato presso la sede dell'associazione ed inserito nell'apposito Libro.

Art. 19

Compiti dell'assemblea

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

19.1 in sede ordinaria:

- A) Indicare le linee programmatiche di attività del Consiglio direttivo;
- B) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni dell'Organo di amministrazione e di controllo, quando presente;
- C) fissare, su proposta del consiglio direttivo, il contributo annuale ed i limiti di rimborso delle spese;
- D) eleggere e revocare i componenti degli organi associativi, di amministrazione e di controllo se necessario, e se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- E) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art.28 del D. Lgs.117/2017, e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- F) Decidere sui ricorsi proposti dagli aspiranti soci nel caso in cui la relativa domanda di ammissione all'Associazione non venga accolta dall'Organo di Amministrazione;
- G) Decidere sull'esclusione degli associati;
- H) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- I) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

19.2 in sede straordinaria:

- a) Deliberare sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- b) Deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, nonché la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Organizzazione;
- c) Deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Art. 20

Validità dell'assemblea (quorum costitutivi e deliberativi)

20.1 Le Assemblee, tanto in sede ordinaria quanto in sede straordinaria, sono validamente costituite in prima convocazione qualora sia presente, in proprio o per delega, la metà più uno dei

soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, da tenersi dopo almeno un'ora dalla prima, qualunque sia il numero dei convenuti aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

20.2 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

20.3 Il presente Statuto può essere modificato con decisione dell'Assemblea straordinaria appositamente convocata. In prima convocazione, le eventuali variazioni dello statuto sono approvate dalla maggioranza dei presenti purché questi rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) degli aventi diritto. In seconda convocazione, esse sono approvate dalla maggioranza dei presenti purché questi rappresentino almeno 1/3 (un terzo) degli aventi diritto.

20.4 Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Organizzazione, è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto.

Art. 21

Organo di amministrazione

21.1 L'organo di amministrazione è composto da 7 membri eletti dall'assemblea degli associati. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti aderenti. Si applica l'art. 2382 del codice civile.

21.2 Gli amministratori eletti durano in carica per un periodo di 4 anni e sono rieleggibili.

21.3 Nella prima seduta, convocata dal presidente dell'associazione, l'organo di amministrazione nomina tra i propri componenti il presidente dell'associazione, il vicepresidente, ed il segretario.

21.4 Gli amministratori, entro 30 gg. dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quale di essi è attribuita la rappresentanza dell'Ente, precisando se congiuntamente o disgiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritti al suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

21.5 In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, l'organo di amministrazione sarà integrato dai membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti. Gli Amministratori così integrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così integrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione vigente.

21.6 Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei consiglieri, l'intero Organo di Amministrazione si intenderà decaduto e il presidente o, in subordine, il Vicepresidente, dovrà convocare l'assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione dell'Organo di Amministrazione.

21.7 l'organo di amministrazione si riunisce almeno ogni quattro mesi e quando ne facciano richiesta almeno un terzo degli amministratori. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

21.8 L'organo di amministrazione è convocato dal presidente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, anche per via elettronica, a cura del presidente almeno dieci giorni prima della data di convocazione.

21.9 In caso di assoluta urgenza l'organo di amministrazione può essere convocato, anche con preavviso inferiore, anche per via elettronica

21.10 L'organo di amministrazione si riunisce validamente con la presenza di almeno la maggioranza degli amministratori e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, non è ammessa delega.

21.11 L'Organo di Amministrazione è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri dell'Organo amministrativo e dell'Organo di controllo, se nominato.

Art. 22

Funzioni

22.1 L'Organo di Amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può, per gravi ragioni, essere revocato con motivazione.

22.2 L'Organo di Amministrazione ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione dell'Associazione stessa, che non siano dalla Legge o dallo Statuto espressamente riservati all'Assemblea. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- b) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- c) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, documentandone il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- d) predisporre il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) Redigere il bilancio sociale, quando previsto dalla legge;
- f) Fissare annualmente l'ammontare della quota associativa da proporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) deliberare l'ammissione degli aspiranti soci e pronunciare l'esclusione degli associati;
- h) Approvare le singole spese di carattere ordinario ed amministrare il patrimonio dell'associazione;
- i) stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività associative;
- j) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- k) proporre i regolamenti interni e le loro modificazioni all'Assemblea;
- l) curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- m) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
- n) Sottoporre all'assemblea degli aderenti proposte di modifica dello statuto;
- o) Ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- p) Assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata degli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalla legge;
- q) deliberare in materia di affidamento di incarichi a lavoratori autonomi, consulenti o liberi professionisti comunque denominati;
- r) Nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario-Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non aderenti;

- s) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'Organizzazione.

22.3 Nell'esecuzione dei propri compiti l'organo di amministrazione può farsi assistere da tecnici da esso nominati, nel numero massimo di cinque, i quali possono partecipare alle riunioni del consiglio senza diritto di voto.

Art. 23

Il Presidente

23.1 Il presidente dura in carica lo stesso numero di anni degli amministratori ed è rieleggibile.

23.2 Il presidente rappresenta l'associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa.

23.3 Il presidente convoca e presiede l'assemblea e l'organo di amministrazione e cura l'ordinato svolgimento dei lavori; sottoscrive il verbale dell'assemblea e dell'organo di amministrazione curandone la custodia presso la sede dell'associazione.

23.4 In caso di impossibilità e/o impedimento del presidente a svolgere le sue funzioni, esse sono assunte dal vicepresidente.

23.5 La rappresentanza del Comitato di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché la firma sociale, spetta al Presidente del Comitato.

23.6 Il Presidente può nominare procuratori speciali, anche non membri del Comitato, per il compimento di singoli affari, ivi comprese le operazioni bancarie di qualsiasi specie e natura, senza eccezioni, riserve o limitazioni di sorta, stabilendone di volta in volta i poteri.

Art. 24

Rapporti con ANDOS nazionale

24.1 Il Comitato ANDOS ODV di Udine in qualità di Socio Ordinario di A.N.D.O.S. Nazionale può proporre il proprio candidato per le cariche sociali di A.N.D.O.S. Nazionale purché sia maggiorenne di età, appartenga al Consiglio Direttivo del Comitato, e rispetti le modalità e requisiti previsti dal regolamento elettorale.

24.2 Il Presidente può delegare alternativamente un altro rappresentante del Consiglio Direttivo del proprio Comitato oppure un Presidente di altro Comitato.

24.3 Ogni partecipante all'Assemblea Nazionale non può essere portatore di più di una Delega. Non è ammessa la delega per i componenti il Consiglio Direttivo Nazionale.

24.4 Il Presidente o in caso di suo impedimento il Vice-Presidente rappresenta l'organizzazione a tutti i livelli ed a tutti gli effetti e cura che tutti gli atti si svolgano nel rispetto della normativa vigente. Il Presidente mantiene i rapporti con il Consiglio Direttivo di A.N.D.O.S. Nazionale e ha il compito di far osservare al proprio Comitato le direttive d'indirizzo ed il coordinamento nazionale di A.N.D.O.S. Nazionale.

Art. 25

Il Segretario

25.1 L'associazione ha un segretario nominato dall'organo di amministrazione, il quale coordina le attività associative ed inoltre:

- a) cura la verbalizzazione delle riunioni dell'organo di amministrazione e dell'assemblea;
- b) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del libro degli associati od aderenti;

- c) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- d) è responsabile della corrispondenza dell'associazione;
- e) provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'associazione;
- f) svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dall'organo di amministrazione o dal presidente.

25.2 Le mansioni di cui alle precedenti lettere e) e f) possono essere attribuite ad un altro membro dell'organo di amministrazione (Tesoriere).

Art. 26

Organo di Controllo (eventuale)

26.1 Laddove ciò sia richiesto per legge ovvero per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo, composto da tre membri effettivi, di cui uno viene nominato Presidente, e due supplenti, che vengono chiamati a subentrare agli effettivi in caso di cessazione dell'incarico di uno o due membri. Di tali componenti il collegio, almeno uno deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. Il Collegio o l'organo monocratico rimane in carica quanto l'Organo di Amministrazione ed i suoi componenti possono essere rieletti.

26.2 L'organo di controllo:

- A) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- B) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- C) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 C.T.S.;
- D) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 C.T.S. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

26.3 Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.LGS. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

26.4 Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

26.5 La responsabilità dei membri dell'Organo di controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'articolo 28 del Codice del Terzo Settore.

26.6 Per la corresponsione dovuta all'organo di controllo si osserva quanto imposto dagli articoli 8, 14 e 34 del D.Lgs. 117/2017.

26.7 Ciascun componente l'Organo di Controllo può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.



Art. 27
Revisore legale dei conti (eventuale)

27.1 Nel caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1 del D.LGS. 3 luglio 2017 n. 117, l'Organo di Controllo di cui all'art. 10 del presente Statuto sarà totalmente costituito da membri iscritti all'albo dei Revisori dei Conti, ovvero la revisione legale dei conti sarà esercitata da un organo monocratico, con una persona iscritta all'Albo dei revisori contabili nominata dall'Assemblea.

Titolo V
Norme finali

Art. 28
Libri sociali obbligatori

28.1 L'Organizzazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. In particolare, l'Organizzazione deve tenere i seguenti libri:

- A) libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- B) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- C) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- D) nel caso sia istituito l'organo di controllo: il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- E) il registro dei volontari, nel quale vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Il registro è tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche.

28.2 Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo il disposto del precedente art. 12.2 del presente Atto.

Art. 29
Responsabilità ed assicurazione

29.1 Il Comitato ANDOS ODV di Udine risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti o da soci appositamente delegati e/o autorizzati e, ad eccezione di questi, nessuno degli aderenti può essere ritenuto individualmente responsabile delle obbligazioni così contratte.

29.2 I volontari sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18, comma 1, CTS.

29.3 L'associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.

29.4 L'associazione, previa delibera dell'organo di amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Art. 30
Regolamento interno

30.1 Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura dell'organo di amministrazione e approvate dall'assemblea con le stesse procedure previste per lo statuto ai sensi dell'art. 25, comma 1) lettera g)

Art. 31
Clausola compromissoria

31.1 Ove non diversamente disposto, la decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromettibili in arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

31.2 L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella Provincia ove l'Associazione ha sede.

31.3 Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.

Art. 32
Scioglimento dell'Ente
E devoluzione del patrimonio residuo

32.1 L'associazione si estingue per delibera dell'assemblea straordinaria che delibera con la maggioranza di cui al precedente art. 20.4, nei casi di cui all'art. 27 del Codice civile, ovvero:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 del Codice civile

32.2 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti o Associazioni che abbiano fini analoghi a quelli previsti dal presente statuto.

Art. 33
Norma di rinvio

33.1 Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.